

Relazione SINCERT

Marzo 2008

VADEMECUM PER LA REDAZIONE DI OFFERTE E BANDI DI GARA

Emanuele Riva
Funzionario Tecnico SINCERT

Il documento che segue intende offrire supporto pratico per agevolare le stazioni appaltanti nella redazione di bandi di gara, o comunque offerte di fornitura, da parte di Istituzioni ed Organizzazioni, quando si intenda inserire negli stessi dei requisiti premianti che facciano riferimento a schemi di certificazione o accreditamento.

Questa relazione può anche essere presa a riferimento dalle società che erogano finanziamenti, quando, in fase di rendicontazione, devono valutare la congruità tra i documenti in valutazione e quelli richiesti per l'erogazione di un finanziamento.

Si precisa che il documento che segue, per motivi di sintesi, potrebbe non essere esaustivo. È stata inoltre omessa la trattazione dei servizi di Ispezione.

SINCERT declina quindi qualsiasi tipo di responsabilità, che rimane in capo all'Istituzione o Organizzazione estensore del bando di gara o offerta.

PREMESSA

Prenderemo in considerazione due diverse problematiche:

- 1) Come richiedere ad una Organizzazione il possesso di un Sistema / Prodotto / Persona certificata.
- 2) Come richiedere ad un Organismo di Certificazione una offerta per la certificazione di un Sistema / Prodotto / Persona.

1) COME RICHIEDERE AD UNA ORGANIZZAZIONE IL POSSESSO DI UN SISTEMA / PRODOTTO / PERSONA CERTIFICATA

Per redigere in maniera corretta un'offerta o un bando di gara, *qualora sia richiesta la presentazione di certificati*, per utilizzare la stessa terminologia del Decreto Legislativo 163/2006 (il cosiddetto Testo Unico appalti)¹, occorre che si tengano in considerazione i seguenti elementi:

- A. lo schema di certificazione e la norma di riferimento, con la revisione applicabile (ove necessario, anche il settore merceologico e lo scopo del certificato);
- B. se il certificato è stato emesso sotto accreditamento (richiamando se è il caso gli Accordi di Mutuo Riconoscimento);
- C. la validità del certificato.

Seguendo questa progressione, nei prossimi paragrafi cercheremo di chiarire cosa richiedere per ogni punto nei bandi / offerte.

Nelle ultime pagine, infine, sono riportati alcuni esempi pratici, utili per una efficace comprensione del testo che precede.

A. CHIARIMENTI IN MERITO A: SCHEMA DI CERTIFICAZIONE, NORMA DI RIFERIMENTO, SETTORE MERCEOLOGICO E SCOPO DEL CERTIFICATO

Per prima cosa occorre definire lo schema di certificazione di interesse, cioè valutare se si è più interessati ad avere garanzie:

1. sul Sistema di gestione dell'organizzazione cliente (Qualità, Ambiente, Safety, Security, Sicurezza degli alimenti);
2. sul rispetto di specifiche caratteristiche proprie del prodotto (Prodotto e Dichiarazione Ambientale di Prodotto);
3. sulle attestazioni di competenza del personale che si intende selezionare.

¹ Art. 43 del Decreto legislativo 163/2006 (il cosiddetto Testo Unico appalti), Norme di garanzia della qualità (art. 49, direttiva 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995): *Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.*

Vediamo meglio nel dettaglio quali sono gli schemi di certificazione.

1. CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE

La certificazione del sistema di gestione garantisce che i processi produttivi siano sotto controllo e condotti con sistematicità, e che vengono adottati provvedimenti che ne migliorino le prestazioni.

1.1 Certificazione di sistema di gestione per la qualità - SGQ (regolata dalle Norme quadro della serie ISO 9000) assicura la capacità di un'Organizzazione (produttrice di beni o fornitrice di servizi) di strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri processi produttivi in modo tale da riconoscere e soddisfare i bisogni dei clienti (inclusi quelli relativi al rispetto dei requisiti cogenti), nonché l'impegno a migliorare continuamente tale capacità.

2.1 Certificazione di sistema di gestione ambientale - SGA (regolata dalla normativa quadro della serie ISO 14000) garantisce la capacità di un'Organizzazione di gestire i propri processi, non solo nel rispetto delle norme ambientali, ma dotandosi di una vera e propria politica ambientale, definendo obiettivi di qualità ambientale, predisponendo ed implementando un sistema atto a realizzare tale politica e conseguire gli obiettivi correlati, ed impegnandosi a migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali.

3.1 Certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - SCR (regolata dalla Specifica Tecnica OHSAS 18001:1999, oggi recepita dalla BS OHSAS 18001:2007) costituisce una doverosa risposta ad una delle tante emergenti domande di qualità "sociale", qualità che trascende la tradizionale qualità "economica" finalizzata alla soddisfazione dei bisogni correlati agli specifici rapporti "contrattuali" tra produttore e cliente /consumatore e ormai largamente imposta dalle leggi di mercato.

L'adozione di un tale sistema – per definizione volontaria, pena il venir meno del suo significato più vero e sostanziale – non si sovrappone in alcun modo alla legislazione in materia di prevenzione, aggravando gli oneri a carico delle imprese, ma ne favorisce la naturale osservanza, semplificando di fatto la "vita" delle imprese stesse.

4.1 Certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni - SSI (regolata dalla normativa quadro della serie ISO 27000) è un insieme di misure ad ampio respiro finalizzato da una parte a proteggere le informazioni elettroniche per mezzo della sicurezza informatica, e dall'altra a proteggere le informazioni cartacee attraverso misure organizzative.

Tale disciplina assume un particolare interesse anche alla luce di quanto richiesto dal D.lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali e privacy.

Si noti che le certificazioni di sistemi di gestione accreditate da SINCERT, prese fino ad ora in esame, coprono tutti i settori merceologici, dall'alimentare all'aerospaziale, dal turismo ai trasporti, dalla sanità all'istruzione, dall'abbigliamento all'industria metalmeccanica, dalla chimica agli autoveicoli, dall'industria delle costruzioni alla tecnologia dell'informazione, ecc.

I settori merceologici sono stati convenzionalmente distinti dall'EA (European Cooperation for Accreditation) in 39 settori merceologici², riportati nella tabella che segue, con l'obiettivo principale di consentire agli Enti di accreditamento di valutare le competenze degli Organismi di certificazione richiedenti l'accREDITamento, in funzione di specifiche aree merceologiche (settore EA). È infatti evidente che la corretta ed efficace valutazione di un sistema di gestione applicato, per esempio, al settore della sanità, richieda competenze differenti rispetto alla valutazione di un sistema di gestione applicato alla meccanica, piuttosto che ai servizi di mensa, ovvero al SW, ecc.

Chiariti gli scopi e i limiti della codifica dei settori EA, nel redigere una richiesta di offerta, per i sistemi di gestione SGQ, SGA, SSI e SCR, oltre a definire il sistema di gestione di interesse, potrebbe comunque essere utile riportare anche il settore merceologico prevalente (settore EA), per delimitare l'ambito della propria ricerca.

SETTORE EA	DESCRIZIONE	Codice NACE
01	Agricoltura, pesca (coltivazione, allevamento)	A, B
02	Estrazione di minerali (cave, miniere e giacimenti petroliferi)	C
03	Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco	DA
04	Prodotti tessili (semilavorati, prodotti finiti e abbigliamento)	DB
05	Fabbricazione di cuoio e di prodotti in cuoio	DC
06	Prodotti in legno (semilavorati e prodotti finiti)	DD
07	Prodotti della pasta-carta, della carta e dei prodotti in carta	DE 21
08	Case editrici	DE 22.1
09	Tipografia ed attività connesse alla stampa	DE 22.2,3
10	Fabbricazione di coke e di prodotti petroliferi raffinati	DF 23.1,2
11	Combustibili nucleari	DF 23.3
12	Chimica di base, prodotti chimici e fibre chimiche	DG minus 24.4
13	Prodotti farmaceutici	DG 24.4
14	Prodotti in gomma e materie plastiche	DH
15	Prodotti della lavorazione di materiali non metallici	DI minus 26.5,6
16	Calce, gesso, calcestruzzo, cemento e relativi prodotti	DI 26.5,6
17	Metalli e loro leghe, fabbricazione di prodotti in metallo	DJ
18	Macchine, apparecchi ed impianti meccanici	DK
19	Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche ed ottiche	DL
20	Costruzioni e riparazioni navali	DM 35.1
21	Aeromobili e veicoli spaziali	DM 35.3
22a	Produzione di cicli, motocicli, autoveicoli, rimorchi e relative parti e accessori	DM 34, 35.2,4,5
22b	Produzione di materiale ferroviario e relativi accessori	DM 34, 35.2,4,5
23a	Produzione di gioielleria, oreficeria, bigiotteria	DN 36
23b	Produzione di strumenti musicali	DN 36
23c	Produzione di articoli sportivi	DN 36
23d	Produzione di giochi e giocattoli	DN 36
23e	Produzione di mobili e arredamento	DN 36
23f	Produzione di prefabbricati per coibentazione e loro applicazione	DN 36
24	Recupero, riciclo	DN 37
25	Produzione e distribuzione di energia elettrica	E 40.1
26	Produzione e distribuzione di gas	E 40.2
27	Produzione e distribuzione di acqua	E 41, 40.3
28	Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi	F

² La tabella EA può essere maggiormente dettagliata correlandola con la codifica NACE, disponibile sul sito http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/general/nacecodes_en.pdf

28a	Imprese di Costruzione e manutenzione	F
28b	Imprese di installazione, conduzione e manutenzione d'impianti	F
29a	Commercio all'ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio	G
29b	Riparazione di cicli, motocicli e autoveicoli	G
29c	Riparazione di beni personali e per la casa	G
30	Alberghi, ristoranti e bar	H
31	Trasporti, magazzinaggi e comunicazioni	I
31a	Logistica: trasporti, magazzinaggio e spedizioni	
31b	Poste e telecomunicazioni	
32	Intermediazione finanziaria, attività immobiliari, noleggio	J, K 70, K 71
32a	Intermediazione monetaria e finanziaria; Attività ausiliarie all'intermediazione finanziaria	
32b	Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie; Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensioni; attività immobiliari, noleggio, attività professionali ed imprenditoriali	
33	Tecnologia dell'informazione	K 72
34	Studi di consulenza tecnica, ingegneria	K 73, 74.2
35	Servizi professionali d'impresa	K 74 minus K 74.2
36	Pubblica amministrazione	L
37	Istruzione	M
38	Sanità ed altri servizi sociali	N
38a	Servizi Ospedalieri	
38b	Servizi degli Studi medici e Servizi degli studi odontoiatrici	
38c	Altri servizi sanitari: Laboratori di analisi cliniche e Laboratori di Igiene e Profilassi, Laboratori per immagini.	
38d	Attività professionali paramediche indipendenti e servizi di ambulanza, delle banche del sangue ed altri servizi sanitari	
38e	Servizi veterinari	
38f	Assistenza sociale	
39	Servizi pubblici	O

➤ **Nota: come richiamare l'ambito di applicazione dello scopo del certificato**

Nel caso delle certificazione dei Sistemi di gestione, l'organismo di certificazione deve riportare sul certificato, oltre alle sedi coperte dal certificato, anche un dettaglio dei processi verificati e certificati (scopo o campo di applicazione del certificato).

Per motivi di sintesi, lo scopo del certificato non riporta però una descrizione molto dettagliata di tutte le attività svolte dall'organizzazione, ma solo una lista dei macro processi certificati.

Nella redazione di un capitolato di gara, quindi, non è opportuno scendere troppo nel dettaglio. È quindi corretto, per esempio, richiedere che l'organizzazione sia certificata per svolgere servizi di pulizia industriale o civile, mentre potrebbe essere eccessivo richiedere che la stessa svolga servizi di pulizia di specifici impianti o apparecchiature (in altre parole, bisogna evitare di richiedere che nello scopo del certificato siano riportate frasi tipo "pulizia di computer", piuttosto che "pulizia di pavimenti in marmo").

5.1 Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare - FSM (regolata dalla normativa quadro della serie ISO 22000:2005, che si basa sui principi dell'HACCP definiti dal Codex Alimentarius). Questo standard internazionale, che specifica i requisiti dei sistemi per la gestione della sicurezza alimentare, combina gli elementi riconosciuti come fondamentali per la garanzia della salubrità lungo la filiera: comunicazione interattiva, sistema di gestione, programma di prerequisiti e principi di HACCP. Può essere adottato da tutti gli operatori della filiera alimentare, non solo direttamente coinvolti nel processo di produzione degli alimenti, ma anche indirettamente coinvolti (es. produttori di imballaggi, servizi di pulizia e derattizzazione ecc.). Questo schema ha forti componenti di certificazione di prodotto.

2. CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO/ SERVIZIO - PRD

Questa certificazione è intesa ad assicurare la conformità dei prodotti tangibili o intangibili (servizi) a determinati requisiti stabiliti da specifici riferimenti normativi (settoriali). Rappresenta una forma di assicurazione diretta della capacità di soddisfacimento dei bisogni dell'utilizzatore o consumatore, sempre nei limiti correlati con la maggiore o minore bontà del riferimento normativo considerato e compatibilmente con la sua natura necessariamente campionatoria. Si può portare ad esempio la Certificazione di rintracciabilità di filiera, che garantisce la rintracciabilità del prodotto in tutti i passaggi del processo produttivo.

Per l'esame della struttura della certificazione di prodotto in Italia (peraltro simile a quella di molti altri paesi europei ed extra-europei) è utile distinguere tra certificazione obbligatoria (facente capo alle autorizzazioni, riconoscimenti e notifiche di competenza delle Pubbliche Autorità) e certificazione volontaria. Nel seguito, si riportano alcuni cenni sulla certificazione volontaria (facente capo all'accreditamento volontario).

La certificazione volontaria è intesa ad assicurare la conformità dei prodotti alle Norme Tecniche volontarie o ad altri documenti tecnici di riferimento.

La certificazione di prodotto volontaria in Italia si è sviluppata in misura diversa nei diversi settori, a seguito di varie ragioni di carattere sia tecnico sia economico; essa è oggi abbastanza consolidata per numerosi prodotti, specie di origine industriale, e si sta affermando sempre più nel settore dei prodotti agro-alimentari, mentre è tuttora allo stato embrionale nel settore dei servizi.

La certificazione di prodotto volontaria può assumere forme diverse che vanno dalla cosiddetta certificazione di prototipo, tipica di alcuni prodotti per uso industriale, a schemi di certificazione articolati ed estesi (comprensivi di vari moduli o elementi) per i prodotti di largo consumo.

Nel redigere una richiesta di offerta per un sistema / prodotto certificato, occorre riportare con precisione la norma, o disciplinare tecnico, cui si intende riferirsi, citando anche la revisione in vigore.

Si ricorda che per verificare quale sia l'ultima revisione disponibile di una norma si può consultare gratuitamente il sito www.uni.com.

➤ Nota per la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP)

Le Dichiarazioni ambientali di prodotto (o Environmental Product Declaration, EPD) sono delle etichette³ applicabili a categorie di prodotti/servizi per le quali siano state definite le PCR (Product Category Rules), ossia delle regole e delle categorie di parametri "pre-stabiliti" in base ai quali effettuare e comunicare le informazioni di prestazione ambientale del prodotto/servizio. In questo modo etichette diverse all'interno della stessa categoria di prodotto/servizio sono confrontabili.

Le informazioni contenute nella Dichiarazione vengono espresse attraverso schemi o diagrammi di indicatori ambientali, utili a misurare le prestazioni ambientali e gli impatti legati al ciclo di vita del prodotto/servizio (riscaldamento globale o effetto serra, sfruttamento delle risorse, rifiuti, ecc.)

³ Etichette di Tipo III, come definite dalla norma ISO 14020 e nello specifico disciplinare dalla ISO 14025.

L'EPD serve come spunto per stilare specifiche tecniche e criteri di assegnazione di appalti, in un contesto di GPP (Green Public Procurement), come riferimento per verifiche di identificazione dei requisiti ambientali richiesti e per comprovare la conformità dei prodotti.

Si rimanda ai seguenti siti internet per maggiori informazioni:

- www.environdec.com: sito ufficiale che spiega come sviluppare, creare, ed utilizzare un EPD.
- http://ec.europa.eu/environment/gpp/product_servicegroups_en.htm: data base di criteri (per tipologia di prodotto o servizio) per le Pubbliche Amministrazioni Europee da poter inserire nei bandi pubblici di acquisto
- “*Buying Green, Handbook on Green Public Procurement*” (http://ec.europa.eu/environment/gpp/guideline_en.htm)
- www.acquistinretepa.it: la società pubblica per gli acquisti nelle P.A. (www.consip.it) evidenzia con una foglia verde, quali prodotti sottostanno a requisiti ambientali.
- www.compraverde.it: fornisce informazioni e suggerimenti alle P.A. per implementare nei criteri di scelta d'acquisto le variabili ambientali in modo oggettivo e tecnicamente accettabile

3. CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE PRS

La certificazione delle figure professionali (certificazione delle competenze) è uno strumento primario alla base dei processi di costruzione e assicurazione della qualità, in genere complementare alle altre forme di certificazione, ed è essenziale per i processi in cui la componente umana è critica ai fini della qualità dei risultati dei processi medesimi.

Essa è finalizzata ad assicurare, con un ragionevole livello di confidenza, che le persone addette a suddetti processi possiedano, mantengano e migliorino continuamente nel tempo la necessaria competenza, intesa come l'insieme delle conoscenze, esperienze, abilità e doti richieste per l'efficace espletamento dei compiti ad esse affidati.

Le persone certificate sotto accreditamento SINCERT (oltre 14.000) appartengono a varie categorie di figure professionali, tra cui i valutatori e progettisti di sistemi di gestione per la qualità, valutatori e progettisti di sistemi di gestione ambientale, valutatori di sistemi di gestione per la sicurezza, addetti a controlli non distruttivi, saldatori, addetti a macchine e misure speciali, ed altre.

Nel redigere una richiesta di offerta per una collaborazione con una persona certificata, occorre riportare con precisione la figura professionale di cui si ha bisogno, e la norma, o disciplinare tecnico, presa a riferimento per la certificazione.

B. CHIARIMENTI IN MERITO ALL'ACCREDITAMENTO DEL CERTIFICATO

Descritti i principali schemi di certificazione, riportiamo di seguito alcune precisazioni in merito al ruolo di SINCERT, e al valore dell'accREDITamento.

L'accREDITamento è una forma indipendente e autorevole di attestazione della competenza degli operatori della valutazione di conformità e quindi del valore e della credibilità delle corrispondenti attestazioni (certificati di taratura, rapporti di prova, certificazioni di sistemi di gestione, prodotti e personale).

Il valore dell'accREDITamento è stato spontaneamente riconosciuto dai sistemi socioeconomici dei principali paesi europei ed extra-europei nel cui ambito si sono sviluppati ed affermati, con origini e in forme diverse, ma con sostanziale identità di ruoli e omogeneità di funzionamento, i vari Enti/sistemi nazionali oggi riuniti negli Organismi di cooperazione sovra-nazionale e, in particolare, in Europa, nell'Associazione EA – European Cooperation for Accreditation.

Scopo principale di EA è quello di garantire – tramite il proprio Accordo di Mutuo Riconoscimento (EA MLA) – che gli Enti di accREDITamento firmatari operino un sistema di accREDITamento conforme ai requisiti delle norme e guide di applicazione appositamente predisposte e tale da assicurare che le attestazioni di conformità emesse sotto i rispettivi accREDITamenti siano egualmente affidabili e degne di fiducia da parte degli utenti diretti e indiretti delle medesime (“mercato” nel senso più ampio del termine).

Dal canto loro, le attestazioni di conformità rilasciate da Soggetti accREDITati da Enti di AccREDITamento firmatari degli Accordi MLA risultano valide e credibili, in quanto sottoposte al controllo di un competente Ente di AccREDITamento, nonché fra loro equivalenti, e come tali universalmente accettate e riconosciute, in quanto emesse in un contesto di regole e procedure uniformate.

Le strutture di accREDITamento italiane (SIT, SINAL e SINCERT) sono membri di EA, ILAC e IAF (per le attività di rispettiva competenza) e firmatari dei rispettivi Accordi di Mutuo Riconoscimento.

Nel redigere una richiesta di offerta per un sistema o prodotto certificato, occorre quindi riportare con precisione che tale certificazione deve essere stata rilasciata da Ente di certificazione accREDITato da SINCERT, o da altro Ente di AccREDITamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento.

Questa dicitura non deve però essere riportata per schemi per cui non esistono accordi di mutuo riconoscimento⁴ (si vedano gli esempi riportati nell'ultima sezione).

Si ricorda che l'art. 43 del Testo Unico sugli Appalti obbliga i committenti a richiedere sempre certificati rilasciati da Enti di AccREDITamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento, se esistenti.

⁴ Si veda per maggiori informazioni il sito www.european-accreditation.org

➤ **Nota per il settore Costruzioni (EA 28) per lo schema Qualità (SGQ)**

Per quanto riguarda il solo settore Costruzioni (EA 28), nei casi in cui sia obbligatoria l'attestazione SOA per l'impresa appaltante (lavori pubblici) si precisa che, in base alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza dei Lavori pubblici n. 12/2004, del 01 luglio 2004, possono essere ritenute valide solo le certificazioni ISO 9001:2000 rilasciate da Enti di Certificazione accreditati SINCERT, o comunque da questa riconosciuti, emesse in conformità alle prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-05 applicabile (l'elenco di questi organismi di certificazione e il documento RT-05 sono disponibili sul sito www.sincert.it) Non è quindi sufficiente che la certificazione ISO 9001:2000 sia rilasciata da Ente di certificazione accreditato da Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento, se questo non è stato anche riconosciuto da SINCERT.

A quanto sopra si aggiunge il fatto che art. 4, comma 2, del DPR 34/2000 recita:

“La certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale si intendono riferiti agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche”.

Per l'utilizzo delle certificazioni ISO 9001:2000 ai fini del sistema di qualificazione previsto dal DPR 34/2000 non ha quindi rilevanza su quale tipologia di commesse (categorie e classifiche del DPR) il sistema di gestione per la qualità è stato valutato e certificato, ma ha rilevanza che lo stesso sistema si riferisca agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed abbia pertanto la possibilità di essere applicato a tutte le attività produttive dell'impresa di costruzione in quanto tale. Fermo restando che lo scopo di certificazione deve essere formulato in rigorosa aderenza alle prescrizioni del punto 4 del Regolamento RT-05, ai soli fini di utilizzo procedurale delle certificazioni in oggetto nell'ambito del sistema di qualificazione delle imprese e conseguente rilascio delle relative attestazioni da parte delle Società di Attestazione (SOA), suddetta generalità applicativa, peraltro formale, viene attestata tramite inserimento, nel certificato ISO 9001:2000, delle due dichiarazioni concordate da SINCERT con la stessa Autorità per la Vigilanza sui lavori Pubblici (poste in opportuna collocazione, con adeguata evidenziazione) e precisamente:

“Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001:2000 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico SINCERT RT-05”

“La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 8 della legge 109 del 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del DPR. 25 Gennaio 2000, NO 34”.

Si veda per maggiori informazioni il Regolamento Tecnico Sincert RT05, disponibile nella versione aggiornata sul sito www.sincert.it.

C. CHIARIMENTI IN MERITO ALLA SCADENZA DEL CERTIFICATO

I certificati devono riportare i riferimenti attinenti alla validità della certificazione in termini di: data di emissione del certificato, data di emissione corrente e data di scadenza.

Quest'ultima, per i soli sistemi di Gestione, ed in attesa dell'entrata in vigore della ISO 17021 (15 settembre 2008), può essere sostituita dalla dicitura "*La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (indicare se 6 mesi o 1 anno) e al riesame completo del sistema di gestione aziendale con periodicità triennale*".

Inoltre, se un contratto viene stipulato col presupposto che l'organizzazione contraente sia in possesso di un Sistema di gestione / prodotto / persona certificata, si ricorda di richiedere che l'organizzazione mantenga la certificazione richiesta per tutta la durata del contratto, non limitando in questo modo il soddisfacimento del requisito al solo periodo coincidente con la sola stipula del contratto.

Si ricorda che questo elemento verrà modificato con l'introduzione della ISO 17021:2006 (obbligatoria a partire dal 15 settembre 2008), che richiede di riportare in maniera chiara la data di scadenza sul certificato (la durata di un certificato è di tre anni).

2) COME RICHIEDERE AD UN ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE UNA OFFERTA PER LA CERTIFICAZIONE DI UN SISTEMA / PRODOTTO / PERSONA

In questo paragrafo tratteremo dell'ipotesi in cui un soggetto richieda ad un Organismo di Certificazione un offerta per certificare un Sistema di Gestione (es: Sistema di Gestione per la Qualità – SGQ), un Prodotto (es: mela trentina), un Servizio (es: servizio di recapito) o del Personale (es: addetti al processo di saldatura).

Si precisa innanzitutto che non è ammesso dalle norme internazionali applicabili che un Organismo di Certificazione offra contemporaneamente servizi di certificazione e servizi di consulenza.

È quindi non corretta una richiesta che comprenda sia il servizio di consulenza sia l'intervento dell'Organismo di certificazione. Sono inoltre da considerarsi consulenza un numero eccessivo di giornate di pre-audit (o audit preliminari), quando queste non sono intese come verifiche di Stage 1.

Si informa inoltre che l'offerta economica predisposta dall'Organismo di Certificazione deve riportare il numero dei giorni uomo che verranno utilizzati dall'Organismo per effettuare le verifiche ispettive, specificando l'impegno previsto (sempre in termini di giorni-uomo) per ciascuna fase di audit e precisamente: audit iniziale, 1a sorveglianza, 2a sorveglianza e audit di ricertificazione (o rinnovo). Per coerenza con quanto sopra riportato, si raccomanda di richiedere agli Organismi di certificazione la formulazione di offerte che coprano almeno il primo ciclo di certificazione (audit iniziale, 1a sorveglianza, 2a sorveglianza), non limitandosi a richiedere una formulazione che si fermi al solo audit iniziale.

Si ricorda che il pagamento del servizio di certificazione non può essere subordinato al suo esito positivo, per evitare ogni possibile minaccia all'imparzialità dell'Organismo di Certificazione; per lo stesso motivo, non è corretto porre come condizione all'ottenimento dei finanziamenti che la certificazione debba essere raggiunta entro un data predeterminata.

Infine, si ricorda di richiedere sempre che il certificato rilasciato sia emesso da Organismo di certificazione accreditato SINCERT (nel settore / schema di interesse) o, quando ammissibile, da altro Organismo di certificazione firmatario degli accordi di Mutuo Riconoscimento (si veda quanto riportato nella pagine precedenti in merito al valore e significato dell'accreditamento).

1. Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità – SGQ

Una Pubblica amministrazione intende appaltare il servizio di pulizia del proprio stabile. Nel bando di gara potrebbe scrivere:

Si richiede che l'organizzazione dia evidenza di possedere una certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001:2000, nel settore EA 35, avete ad oggetto "servizio di pulizia" o attività simile, rilasciato da un ente di certificazione accreditato SINCERT, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento SGQ.

2. Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità – SGQ

Una Pubblica amministrazione intende richiedere un'offerta per la realizzazione ed installazione delle componenti elettriche di una cancello.

Nel bando di gara potrebbe scrivere:

Si richiede che l'organizzazione dia evidenza di possedere una certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001:2000, nel settore EA 19 (realizzazione) e 28 (installazione), avete ad oggetto "realizzazione ed installazione di componenti elettrici" o attività simile, rilasciato da un ente di certificazione accreditato SINCERT, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento SGQ.

3. Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale – SGA

Un Comune intende appaltare il servizio di gestione di discarica e smaltimento di rifiuti industriali non pericolosi, ritenendo determinante l'aspetto relativo alle politiche ambientali.

Nel bando di gara potrebbe scrivere:

Si richiede che l'organizzazione dia evidenza di possedere una certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001:2004, nel settore EA 39, avete ad oggetto "gestione di discarica e smaltimento di rifiuti industriali" o attività simile, rilasciato da un ente di certificazione accreditato SINCERT, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento SGA.

4. Certificazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni – SSI

Un'organizzazione intende affidare ad un ente esterno la gestione del proprio database clienti, ritenendo determinante l'aspetto relativo alla riservatezza delle informazioni.

Nel bando di gara potrebbe scrivere:

Si richiede che l'organizzazione dia evidenza di possedere una certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni, in conformità alla ISO 27001:2005, nel settore EA 33, avete ad oggetto "sviluppo software e gestione di banche dati" o attività simile, rilasciato da un ente di certificazione accreditato SINCERT, o da altro ente di Accreditamento (lo schema, ad oggi, non è stato ancora oggetto di specifico accordo di mutuo riconoscimento EA).

5. Certificazione del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei lavoratori – SCR

Un'organizzazione intende affidare a terzi la produzione di fertilizzanti per le proprie colture, ritenendo determinante l'aspetto relativo alla sicurezza dei lavoratori coinvolti nel processo produttivo.

Nel bando di gara potrebbe scrivere:

Si richiede che l'organizzazione dia evidenza di possedere una certificazione del proprio Sistema di Gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori, in conformità alla OHSAS 18001:1999, nel settore EA 12, avete ad oggetto "produzione di fertilizzanti" o attività simile, rilasciato da un ente di certificazione accreditato SINCERT, o da altro ente di Accreditamento (lo schema, ad oggi, non è stato ancora oggetto di specifico accordo di mutuo riconoscimento EA).

6. Certificazione dei sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare – FSM

Un'organizzazione intende acquistare da terzi una partita di farina di grano duro, ritenendo determinante gli aspetti relativi alla sicurezza alimentare.

Nel bando di gara potrebbe scrivere:

Si richiede che l'organizzazione dia evidenza di possedere una certificazione del Sistema di Gestione per la sicurezza alimentare, in conformità alla ISO 22000:2005, avete ad oggetto "farina di grano duro", rilasciato da un ente di certificazione accreditato SINCERT, o da altro ente di Accreditamento (lo schema, ad oggi, non è stato ancora oggetto di specifico accordo di mutuo riconoscimento EA).

7. Certificazione di Prodotto / Servizio UNI 11200 non rientrante negli Accordi di Mutuo Riconoscimento – PRD

Una organizzazione vuole affidare in outsourcing il proprio call center.

Nella richiesta di offerta potrebbe scrivere:

Si richiede che l'organizzazione dia evidenza di possedere una certificazione per il servizio di call center, in conformità alla UNI 11200:2006, rilasciato da un ente di certificazione accreditato SINCERT o da altro ente di accreditamento (lo schema PRD ad oggi non contempla la norma in oggetto).

8. Certificazione di Prodotto UNI 10939 non rientrante negli Accordi di Mutuo Riconoscimento – PRD

Una organizzazione vuole avere garanzia sulla rintracciabilità di filiera di una partita di prodotti ortofrutticoli.

Nella richiesta di offerta potrebbe scrivere:

Si richiede che l'organizzazione dia evidenza di possedere una certificazione per la rintracciabilità di filiera, in conformità alla UNI 10939:2001, rilasciato da un ente di certificazione accreditato SINCERT o da altro ente di accreditamento (lo schema PRD ad oggi non contempla la norma in oggetto).

9. Certificazione di Prodotto UNI EN ISO 3834-2 rientrante negli Accordi di Mutuo Riconoscimento – PRD

Una organizzazione vuole minimizzare i rischi derivanti dalle tecniche di saldatura.

Nella richiesta di offerta potrebbe scrivere:

Si richiede che l'organizzazione dia evidenza di possedere una certificazione per la saldatura per fusione dei materiali metallici, in conformità alla UNI EN ISO 3834-2:2005, rilasciato da un ente di certificazione accreditato SINCERT, o da altro ente di Accreditemento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento SGQ.

10. Certificazione del personale – addetti alle prove non distruttive - ISO 9712 e EN 473 – PRS

Un'organizzazione intende condurre una selezione per addetti alle prove non distruttive - metodo di termografia infrarossa.

Si richiede che il candidato dia evidenza di possedere una certificazione per addetti alle prove non distruttive- metodo di termografia infrarossa, a fronte delle norme ISO 9712:2005 e EN 473:2001, rilasciato da un ente di certificazione accreditato SINCERT, o da altro ente di Accreditemento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento PRS.

11. Accreditemento per attività ispettiva – ISP

Un'organizzazione intende richiedere ad un Organismo di Ispezione un servizio di ispezione per Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa (comprese le ispezioni sulla progettazione delle opere effettuate ai fini della validazione di cui all'art. 30, comma 6 legge n° 109/94 e successive modifiche).

Si richiede che l'organizzazione dia evidenza di possedere un certificato di accreditemento SINCERT, o pari accreditemento rilasciato da altro ente di Accreditemento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento ISP, in conformità alla ISO 17020:2005, avente ad oggetto "Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa" o attività similare.